

PROC. N° 3/2023 R.G. TRIB.

## **TRIBUNALE FEDERALE**

Il giorno 15 dicembre, alle ore 12:00 si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. **Pierfrancesco Bruno** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Ernesto Russo** - Componente

al fine di valutare l'accordo avente a oggetto l'applicazione consensuale, ex art. 52 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 15 (quindici) di inibizione, perfezionatosi, a seguito di deferimento intervenuto in data 21 novembre 2023, fra l'Ufficio del Procuratore Federale e il sig. **Stefano Pippi**, persona sottoposta a procedimento disciplinare per violazione dell'art. 1, 2° comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per avere disatteso, nella procedura di tesseramento degli atleti Andrea Colleluori e Paul Raffener presso la Black Devils SSD a r.l. di Merano, la normativa federale vigente in materia.

### **Ritenuto che:**

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono, allo stato, complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze risulta corretta;
- o seppure nell'atto di deferimento compaia il generico richiamo alla normativa federale in materia di tesseramento, non è dubbio, infatti, che in esso si faccia riferimento alla violazione dell'art. 56 del Regolamento Organico;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva,

### **considerato che:**

- o la sua condotta processuale è risultata leale e collaborativa (avendo, egli, anche riconosciuto, in particolare, l'errore commesso nella procedura di tesseramento dei due atleti), per cui risulta verosimile che i fatti in contestazione non siano stati dolosamente commessi con l'obiettivo di eludere la normativa federale;
- o la quantificazione della pena base in misura pari ai minimi edittali appare, di conseguenza, equa e condivisibile;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
  - pena base 22 giorni di inibizione;
  - riduzione nella misura di circa 1/3 (pari a 7 giorni) per la scelta del rito;
  - conseguente determinazione finale in complessivi **15 giorni di inibizione**;
- o essa appare adeguata nella specie e, nella misura, proporzionata in rapporto alla natura giuridica dei fatti, della loro gravità e al grado di colpevolezza dell'incolpato,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 52 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato, sig. Stefano Pippi, e la Procura Federale, dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, si provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curarne gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 15 dicembre 2023.

**F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente**

**F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente**

**F.to Avv. Ernesto Russo - Componente**